

Ordinanza
sulla promozione dello sport e dell'attività fisica
(Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Titolo 1: Programmi e progetti	6
Capitolo 1: Presupposti di carattere generale per il sostegno	6
Art. 1	6
Capitolo 2: «Gioventù e Sport»	6
Sezione 1: Gli obiettivi di «Gioventù+Sport»	6
Art. 2	6
Sezione 2: Offerte G+S	7
Art. 3 Principio	7
Art. 4 Partecipazione a corsi e campi G+S	7
Art. 5 Luogo di svolgimento.....	7
Sezione 3: Discipline sportive G+S e gruppi di utenti	8
Art. 6 Presupposti per l'ammissione di una disciplina sportiva	8
Art. 7 Domanda di ammissione di una disciplina sportiva	8
Art. 8 Gruppi di utenti.....	8
Art. 9 Requisiti specifici per le singole discipline e gruppi di utenti.....	9
Sezione 4: Organizzatori	10
Art. 10 Organizzatori di offerte G+S.....	10
Art. 11 Doveri degli organizzatori di offerte G+S.....	10
Art. 12 Organizzatori della formazione dei quadri	10
Sezione 5: Quadri G+S	11
Art. 13 Quadri.....	11
Art. 14 Formazione dei quadri	11
Art. 15 Compiti.....	11
Art. 16 Monitori G+S.....	11
Art. 17 Coach G+S.....	12
Art. 18 Allenatori G+S delle giovani leve	12
Art. 19 Esperti G+S	12

Art. 20	Scadenza, sospensione e revoca di riconoscimenti G+S.....	12
Sezione 5:	Concessione dei contributi	12
Art. 21	Contributi alle offerte G+S e ai coach G+S.....	12
Art. 22	Ammontare dei contributi per lo svolgimento di offerte G+S.....	13
Art. 23	Ammontare dei contributi per i coach G+S.....	13
Art. 24	Contributi alla formazione dei quadri	14
Art. 25	Contributi per lo sviluppo lo sviluppo di una disciplina sportiva G+S	14
Art. 26	Versamento dei contributi.....	14
Art. 27	Riduzione e rifiuto del pagamento dei contributi.....	14
Sezione 7:	Altre prestazioni della Confederazione	15
Art. 28	15
Sezione 8:	Altre disposizioni organizzative	15
Art. 29	Attuazione	15
Art. 30	Vigilanza	15
Art. 31	Collaborazione dell'UFSPO con Cantoni e federazioni sportive.....	15
Capitolo 3:	Promozione generica dello sport e dell'attività fisica	16
Sezione 1:	Promozione dello sport e del movimento degli adulti	16
Art. 32	Programma Sport per gli adulti svizzera (ESA)	16
Art. 33	Quadri	16
Art. 34	Formazione dei quadri.....	16
Art. 35	Doveri	16
Art. 36	Monitori ESA	16
Art. 37	Organizzatori di formazione e perfezionamento dei monitori ESA	17
Art. 38	Esperti ESA.....	17
Art. 39	Decadenza e revoca di riconoscimenti.....	17
Sezione 2:	Ulteriori misure di promozione dello sport	17
Art. 40	17

Capitolo 4: Federazioni sportive	18
Art. 41.....	18
Capitolo 5: Impianti sportivi	18
Art. 42 Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale.....	18
Art. 43 Importanza nazionale di un impianto sportivo.....	18
Art. 44 Aiuti finanziari alla costruzione di impianti sportivi	18
Art. 45 Centro per gli impianti sportivi	19
Titolo 2: Istruzione e ricerca	19
Capitolo 1: Educazione fisica a scuola	19
Sezione 1: Disposizioni di carattere generale	19
Art. 46 Insegnamento dell'educazione fisica	19
Art. 47 Sviluppo della qualità e controllo.....	19
Sezione 2: Educazione fisica nella scuola dell'obbligo e nelle medie superiori	19
Art. 48 Definizioni.....	19
Art. 49 Quantità dell'educazione fisica	19
Art. 50 Programma d'insegnamento.....	20
Sezione 3: Insegnamento dell'educazione fisica nella formazione professionale di base	20
Art. 51 Obbligatorietà	20
Art. 52 Quantità.....	20
Art. 53 Programma scolastico quadro e programmi di insegnamento per l'educazione fisica	20
Art. 54 Qualifica degli apprendisti.....	21
Art. 55 Personale insegnante	21
Capitolo 2: Scuola universitaria federale dello sport	21
Sezione1: Posizionamento e compiti	21
Art. 56 Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM) 21	
Art. 57 Membri della SUFSM	21
Art. 58 Insegnamento	22
Art. 59 Ricerca e sviluppo	22

Art. 60	Servizi	22
Sezione 2: Cicli di studio e di formazione		23
Art. 61	Ammissione ai cicli di studio.....	23
Art. 62	Tasse	23
Art. 63	Cicli di studi di bachelor e di master	23
Art. 64	Cicli di perfezionamento.....	24
Art. 65	Emanazione di qualifiche.....	24
Art. 66	Ordinamento disciplinare alla SUFSM	25
Capitolo 3: Ricerca nelle scienze dello sport		25
Art. 67	Generalità	25
Art. 68	Centro di ricerca.....	26
Art. 69	Mandati di ricerca	26
Art. 70	Sovvenzioni per la ricerca.....	26
Art. 71	Statistiche	26
Titolo 3: Sport di prestazione		26
Art. 72	Misure di sostegno	26
Art. 73	Manifestazioni e congressi sportivi internazionali	26
Titolo 4: Doping		27
Art. 74	Agenzia nazionale per la lotta contro il doping	27
Art. 75	Prodotti e metodi proibiti.....	28
Art. 76	Controlli antidoping	28
Art. 77	Requisiti per i controlli antidoping	28
Art. 78	Analisi e utilizzazione dei risultati delle stesse.....	29
Art. 79	Informazione delle autorità di perseguimento penale e giudiziarie	29
Titolo 5: Esecuzione		30
Art. 80	Procedura per il versamento degli aiuti finanziari	30
Art. 81	Emolumenti e prezzi per i servizi offerti dall'UFSP0	30
Titolo 6: Disposizioni finali		30
Art. 82	Abrogazione del diritto anteriore.....	30
Art. 83	Modifica del diritto vigente.....	30
Art. 84	Disposizioni transitorie.....	32

Art. 85	Entrata in vigore.....	32
----------------	------------------------	----

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo)

del

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del ¹ ... sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo),

ordina:

Titolo 1: Programmi e progetti

Capitolo 1: Presupposti di carattere generale per il sostegno

Art. 1

¹ La Confederazione sostiene attività e progetti nel campo della promozione dello sport e dell'attività fisica quando vi sia un interesse pubblico e le attività dei privati manchino o siano insufficienti. Il sostegno a un'organizzazione presuppone sempre un impegno concreto da parte della stessa.

² Il sostegno della Confederazione ha carattere sussidiario rispetto a quello di Cantoni e Comuni.

Capitolo 2: «Gioventù e Sport»

Sezione 1: Gli obiettivi di «Gioventù+Sport»

Art. 2

¹ Gioventù e Sport (G+S) persegue i seguenti obiettivi:

- a. organizzare e proporre uno sport adatto a bambini e giovani;
- b. consentire a bambini e giovani di vivere pienamente lo sport e di collaborare alla realizzazione delle attività e incoraggiare il loro inserimento in una comunità sportiva;
- c. sostenere sotto gli aspetti pedagogici, sociali e salutari lo sviluppo e la realizzazione dei più giovani.
- d. promuovere una formazione a lungo termine, di elevata qualità e incentrata sulle prestazioni a favore di giovani atleti particolarmente dotati.

RU 1987 1703

¹ RS 415.0

-
- e. preparare i quadri G+S ai compiti che li attendono con una formazione specifica, offrire un perfezionamento rispondente ai bisogni effettivi e accompagnarli nell'esercizio delle loro funzioni.

² Per favorire l'integrazione sociale, la parità fra i sessi, la salute pubblica o la promozione di G+S l'Ufficio federale dello sport (UFSP) può prendere misure per facilitare l'accesso di determinati gruppi di bambini e ragazzi a singole discipline sportive G+S o al programma G+S nel complesso.

Sezione 2: Offerte G+S

Art. 3 Principio

¹ G+S si occupa sia della formazione di bambini e ragazzi nell'ambito di corsi e campi di sport (offerte G+S) sia della formazione dei quadri.

² I corsi e i campi G+S annunciati dallo stesso organizzatore alle autorità competenti per l'autorizzazione per la durata massima di un anno sono riuniti sotto la stessa offerta.

Art. 4 Partecipazione a corsi e campi G+S

¹ Bambini e giovani domiciliati all'estero possono partecipare a offerte G+S soltanto se sono di nazionalità svizzera.

² Se un corso o campo G+S inizia nell'anno civile precedente a quello in cui il bambino compie cinque anni, egli può partecipare a condizione che il quinto compleanno cada durante il corso o il campo G+S.

³ I giovani che compiono vent'anni durante un corso o un campo G+S, possono portarlo a termine.

⁴ Non sussiste alcun diritto alla partecipazione a corsi o campi G+S.

⁵ A patto di rispettare il numero massimo di partecipanti a corsi o campi G+S, un organizzatore può accettare bambini e giovani che non adempiono le condizioni di cui ai capoversi da 1 a 3. Questi non sono considerati nel calcolo dei contributi e non danno diritto a prestazioni di alcun tipo.

Art. 5 Luogo di svolgimento

¹ I corsi G+S vanno svolti in linea di principio in Svizzera. In casi eccezionali si possono tenere all'estero allenamenti o gare isolati.

² I campi G+S devono essere organizzati essenzialmente in Svizzera. Possono essere svolti all'estero se l'organizzatore propone corsi e campi G+S principalmente in Svizzera.

Sezione 3: Discipline sportive G+S e gruppi di utenti

Art. 6 Presupposti per l'ammissione di una disciplina sportiva

¹ Possono essere ammesse in G+S le discipline sportive la cui pratica contribuisce a migliorare le attitudini psicofisiche, segnatamente sotto l'aspetto dello sviluppo globale del bambino e del giovane.

² Nella determinazione degli sport si deve aver cura:

- a. di considerare debitamente salute e sicurezza dei partecipanti e istanze ambientali;
- b. di garantire che obiettivi ideali e pedagogici della disciplina rispondano ai principi etici riconosciuti della società.

³ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le discipline sportive G+S. L'UFSPPO può precisarne l'ambito indicando le varie specialità che le compongono.

⁴ Per favorire l'evoluzione delle discipline sportive e garantire i contatti con le rispettive federazioni l'UFSPPO designa cosiddette direzioni di disciplina. Può derogare al principio per discipline di minore importanza per numero di praticanti o per specialità nell'ambito di una disciplina.

Art. 7 Domanda di ammissione di una disciplina sportiva

¹ Le federazioni sportive possono chiedere all'UFSPPO il riconoscimento di un determinato sport. L'UFSPPO può ammettere uno sport a titolo provvisorio per tre anni, al termine dei quali il DDPS decide in maniera definitiva sull'ammissione.

² Non sono ammessi:

- a. sport motoristici e aviativi;
- b. sport di combattimento che anche a livello di bambini e giovani prevedano come scopo ultimo l'atterramento dell'avversario;
- c. sport che comportano un elevato rischio per i partecipanti quali quelli indicati all'articolo 1 cpv 2, lettere da c a e della legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio².

Art. 8 Gruppi di utenti

¹ In G+S si distinguono sette gruppi di utenti (GU). L'UFSPPO ripartisce le diverse offerte ai seguenti gruppi di utenti:

- a. Le offerte G+S del GU 1 sono quelle proposte da società sportive o organizzazioni che funzionano in modo analogo che offrono corsi nei quali bambini e giovani allenano e praticano una disciplina sportiva G+S in modo regolare, mirato e nell'ambito di un gruppo stabile diretto da persone competenti.

² RU

-
- b. Le offerte G+S del GU 2 sono quelle proposte da società sportive o organizzazioni che funzionano in modo analogo che offrono corsi nei quali bambini e giovani allenano e praticano una disciplina sportiva G+S in modo regolare, mirato e nell'ambito di un gruppo stabile diretto da persone competenti. In questo caso il carattere regolare delle attività dipende da condizioni esterne come vento, acqua e neve.
 - c. Le offerte G+S del GU 3 sono quelle proposte da associazioni giovanili che lavorano con i bambini e giovani nel quadro di campi curando gli aspetti sociali e la pratica di gioco e sport sotto la direzione di persone competenti durante la permanenza al campo.
 - d. Le offerte G+S del GU 4 sono quelle proposte dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Comuni o dalle federazioni sportive, che lavorano con i bambini e giovani nel quadro di campi curando gli aspetti sociali e la pratica di gioco e sport sotto la direzione di persone competenti durante la permanenza al campo.
 - e. Le offerte G+S del GU 5 sono quelle proposte dalle scuole al di fuori del programma obbligatorio per gli allievi, sotto forma di corsi e campi in cui bambini e giovani allenano e praticano una disciplina sportiva G+S in modo regolare, mirato e sotto la direzione di persone competenti nell'ambito di un gruppo organizzato. I campi G+S possono essere organizzati anche durante l'orario scolastico.
 - f. Le offerte G+S del GU 6 sono quelle proposte dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Comuni, dalle federazioni, dalle società sportive e da organizzazioni dal funzionamento analogo:
 - 1. in discipline sportive G+S che per il numero di praticanti hanno un significato limitato;
 - 2. per misure di sostegno particolari a norma dell'articolo 25, capoverso 5, approvate dall'UFSPPO.
 - g. Le offerte G+S del GU 7 sono quelle proposte da federazioni sportive nelle discipline G+S che soddisfano anche i criteri accessori per accedere al sostegno G+S delle giovani leve. Il lavoro nell'ambito di un corso con bambini e giovani si sostanzia nell'allenamento e nella pratica mirati sotto la direzione di persone competenti in seno a un gruppo stabile a tre diversi livelli di prestazione.

² L'UFSPPO stabilisce i criteri che regolano il sostegno delle giovani leve e i livelli di prestazione per il GU 7.

Art. 9 Requisiti specifici per le singole discipline e gruppi di utenti

¹ Per i singoli gruppi di utenti o sport il DDPS stabilisce:

- a. la durata minima di corsi e campi;
- b. il numero minimo di lezioni o attività per ciascun corso o campo;
- c. la durata minima delle singole lezioni ed attività.

² Stabilisce inoltre il numero massimo di partecipanti ammessi ai corsi e ai campi per ogni monitore G+S.

³ Nei limiti previsti dall'articolo 6 capoverso 3, per determinati gruppi di utenti o sport l'UFSPPO può prevedere disposizioni particolari riguardanti l'età di partecipazione.

⁴ L'UFSPPO stabilisce gli altri requisiti specifici per lo svolgimento di offerte G+S in singoli sport o gruppi di utenti.

Sezione 4: Organizzatori

Art. 10 Organizzatori di offerte G+S

¹ Organizzatori di offerte G+S sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico, in particolare federazioni e società sportive, federazioni e società giovanili e scuole.

² Persone giuridiche - costituite come società di capitali o cooperative - e persone fisiche vengono ammesse come organizzatori di offerte G+S se la loro attività commerciale o professionale principale si svolge nell'organizzazione della formazione in campo sportivo o nella mediazione di attività sportive.

³ Gli organizzatori offrono corsi o campi in una o più discipline sportive G+S.

Art. 11 Doveri degli organizzatori di offerte G+S

¹ Gli organizzatori di offerte G+S si assicurano che sono state prese le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti e che esse vengono rispettate per tutta la durata del corso o del campo.

² Se l'organizzatore di un'offerta G+S constata che i quadri G+S responsabili trascurano il proprio dovere di controllo e assistenza nello svolgimento delle attività, prende le misure che ritiene necessarie e informa l'ufficio cantonale. Se rileva negligenze o reati informa le autorità di perseguimento penale.

³ Gli organizzatori di offerte G+S informano i partecipanti, i loro rappresentanti legali e i quadri cui sono affidati sui possibili rischi collegati allo svolgimento dell'attività sportiva e richiamano la loro attenzione sull'utilità di un'assicurazione di responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 12 Organizzatori della formazione dei quadri

¹ Gli organizzatori della formazione dei quadri sono l'UFSPPO o i Cantoni.

² Sono organizzatori della formazione dei quadri nei limiti in cui siano state all'uopo incaricate dall'UFSPPO federazioni sportive e giovanili e organizzazioni specializzate di istruttori di sport, istituzioni attive nel campo della formazione

³ L'UFSPPO emana direttive sulla formazione dei quadri.

⁴ Gli organizzatori della formazione dei quadri richiedono ai partecipanti ai corsi un'adeguata partecipazione alle spese.

Sezione 5: Quadri G+S

Art. 13 Quadri

¹ Fanno parte dei quadri di G+S tutti i titolari di un riconoscimento di:

- a. monitore G+S;
- b. coach G+S;
- c. allenatore G+S delle giovani leve;
- d. esperto G+S.

² Può essere riconosciuto come quadro G+S chi ha superato le relative formazioni e perfezionamenti. L'UFSPPO attribuisce il riconoscimento su richiesta degli organizzatori della formazione dei quadri. In casi motivati l'ufficio può respingere la richiesta.

Art. 14 Formazione dei quadri

¹ Il DDPS regola l'ammissione alla formazione dei quadri, le grandi linee della formazione e il perfezionamento necessario per prolungare il riconoscimento di quadro.

² L'UFSPPO:

- a. elabora struttura e contenuti di formazione e perfezionamento;
- b. può prevedere per determinate funzioni di quadro una specializzazione e offrire moduli di perfezionamento specifici per una determinata tematica o un gruppo di destinatari;
- c. può prevedere perfezionamenti di durata diversa per le varie discipline sportive o in base alla specificità di temi e gruppi di destinatari.

³ Non sussiste alcuna pretesa giuridica all'ammissione alla formazione dei quadri o a un corso o modulo determinati. L'UFSPPO decide in merito all'ammissione nel singolo caso.

Art. 15 Compiti

I quadri G+S svolgono i compiti loro affidati dalla presente ordinanza e dalle altre disposizioni di attuazione.

Art. 16 Monitori G+S

¹ I monitori G+S possono dirigere corsi e campi G+S o attività isolate nel quadro di corsi o campi di un organizzatore, a condizione che dispongano della formazione necessaria.

² Il DDPS può prescrivere per lo svolgimento di determinate attività di monitare la frequenza di un perfezionamento.

Art. 17 Coach G+S

Il coach G+S rappresenta la propria organizzazione nei confronti degli uffici cantonali G+S e dell'UFSPPO ed è il responsabile amministrativo delle offerte G+S della propria organizzazione.

Art. 18 Allenatori G+S delle giovani leve

Gli allenatori G+S delle giovani leve dirigono le offerte della promozione G+S delle nuove leve.

Art. 19 Esperti G+S

Gli esperti G+S si occupano della formazione di monitori G+S, di coach G+S, di allenatori delle giovani leve G+S e di esperti G+S.

Art. 20 Scadenza, sospensione e revoca di riconoscimenti G+S

¹ Il riconoscimento di quadro G+S decade se non si ottempera all'obbligo di perfezionamento.

² Il riconoscimento può essere riottenuto se entro quattro anni si adempiono gli obblighi in materia di perfezionamento. Nel caso in cui il riconoscimento sia scaduto da oltre quattro anni l'UFSPPO può prevedere moduli di reinserimento.

³ L'UFSPPO può sospendere o revocare il riconoscimento di quadro nel caso di:

- a. violazione degli obblighi sanciti nella legge, nella presente ordinanza o nelle disposizioni di attuazione che su esse si basano;
- b. sopravvenuta incapacità del quadro a svolgere il proprio compito o impossibilità di continuare la collaborazione con l'UFSPPO o l'ufficio cantonale G+S in quanto viene a mancare il rapporto di fiducia.

⁴ Al posto della sospensione o della revoca l'UFSPPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni.

⁵ Nei casi di minore importanza l'UFSPPO può impartire un ammonimento.

Sezione 5: Concessione dei contributi

Art. 21 Contributi alle offerte G+S e ai coach G+S

¹ Nel quadro dei crediti autorizzati l'UFSPPO versa agli organizzatori di offerte G+S contributi per la realizzazione delle offerte G+S e per i coach G+S.

² I contributi sono concessi se:

- a. l'offerta G+S è stata annunciata ed nel rispetto dei termini prima del suo inizio;
- b. vengono rispettate le disposizioni specifiche per lo svolgimento dell'offerta G+S;

-
- c. la documentazione contabile è stata inoltrata dall'organizzatore nel rispetto dei termini alla conclusione dell'offerta G+S.

³ In occasione di manifestazioni particolari, come competizioni internazionali, l'UFSPPO può concedere contributi straordinari a determinate offerte destinate a bambini e giovani anche se esse non soddisfano le condizioni definite all'articolo 8 cpv 1 e 2.

⁴ Gli organi che accordano l'autorizzazione sono:

- a. l'ufficio cantonale G+S del Cantone dove ha sede l'organizzazione per le offerte dei GU 1, 2, 3, 4 (per le richieste dei Comuni), 5 e 6;
- b. l'UFSPPO per le offerte dei GU 4 (per le richieste di Cantoni o federazioni) e 7.

⁵ Per discipline sportive ammesse solo a titolo provvisorio non sono concessi contributi per lo svolgimento delle offerte G+S. Il DDPS può versare alle relative federazioni sportive nazionali un importo forfetario annuo.

Art. 22 Ammontare dei contributi per lo svolgimento di offerte G+S

¹ I contributi dipendono da:

- a. numero dei partecipanti;
- b. numero, frequenza e durata degli allenamenti e delle competizioni nell'ambito di un certo periodo di tempo;
- c. gruppo di utenti;
- d. livello di prestazione nelle offerte del GU 7.

² Per le discipline sportive soggette a disposizioni di sicurezza particolari o in cui si devono utilizzare monitori particolarmente qualificati, si possono versare ulteriori contributi. Il DDPS stabilisce di quali discipline si tratta.

³ Ulteriori contributi possono essere concessi a:

- a. offerte G+S con la partecipazione di bambini;
- b. offerte G+S con la partecipazione di bambini e giovani con un handicap.

⁴ Il DDPS stabilisce l'ammontare dei contributi e li adegua periodicamente al rincaro.

Art. 23 Ammontare dei contributi per i coach G+S

¹ I contributi per i coach G+S si basano su quelli per lo svolgimento di offerte G+S e ammontano al massimo al 10 per cento della somma complessiva.

² Il DDPS stabilisce l'ammontare dei contributi.

³ Non vengono concessi contributi nel caso in cui collaboratori di un ufficio cantonale G+S o dell'UFSPPO svolgono la funzione di coach G+S nell'ambito della loro attività di servizio.

Art. 24 Contributi alla formazione dei quadri

¹ Nel quadro dei crediti approvati l'UFSPPO versa contributi agli organizzatori della formazione dei quadri.

² Il DDPS stabilisce i contributi e la procedura da seguire.

Art. 25 Contribuiti per lo sviluppo lo sviluppo di una disciplina sportiva
G+S

Se non istituisce una direzione in una disciplina sportiva o una specialità l'UFSPPO può versare un'indennità forfetaria alla relativa federazione sportiva nazionale.

Art. 26 Versamento dei contributi

¹ Alla conclusione dell'attività, sulla base della documentazione contabile ricevuta e fatto salvo il disposto del capoverso 2, l'UFSPPO decide in merito al versamento dei contributi. In tale occasione può inoltre verificare il rispetto delle disposizioni previste per lo svolgimento dell'offerta.

² Nel quadro dei crediti stanziati e degli importi massimi stabiliti dal DDPS, a fine anno può aumentare i contribuiti per singoli corsi o campi e versare il saldo agli organizzatori.

Art. 27 Riduzione e rifiuto del pagamento dei contributi

¹ L'UFSPPO può ridurre o rifiutare i contributi:

- a. se l'organizzatore, i suoi organi o i quadri G+S che di esso fanno parte violano i doveri previsti nella legge, nella presente ordinanza e nelle disposizioni di attuazione che su esse si basano;
- b. se l'organizzatore, i suoi organi o i quadri G+S che di esso fanno parte nello svolgimento delle attività G+S non rispettano le regole dello sport corretto e sicuro.

² Se sono in corso procedure amministrative o penali nei confronti di un quadro dell'organizzatore, l'UFSPPO può temporaneamente sospendere il pagamento di contributi all'organizzatore interessato.

³ In caso di gravi violazioni può escludere l'organizzatore dalla partecipazione a G+S per un periodo determinato o a tempo indeterminato.

⁴ Nelle discipline sportive G+S in cui rispetto al numero complessivo delle offerte svolte si verifica un numero eccessivo di violazioni delle disposizioni stabilite nella legge, nella presente ordinanza o nelle disposizioni di attuazione, l'UFSPPO può ridurre in generale i contributi stabiliti dal DDPS o escludere temporaneamente le discipline dal sostegno.

Sezione 7: Altre prestazioni della Confederazione

Art. 28

¹ L'UFSPÖ procura i manuali didattici necessari per la formazione o li pubblica direttamente, distribuendoli gratuitamente o a pagamento.

² L'UFSPÖ può organizzare corsi di formazione per persone che curano le attività di G+S nei Cantoni o nell'ambito di organizzazioni private.

³ Può mettere a disposizione materiale per lo svolgimento di offerte G+S e per la formazione dei quadri e offrire prestazioni in natura.

⁴ Può concedere facilitazioni di viaggio con i mezzi di trasporto pubblici ai partecipanti ai corsi di formazione e perfezionamento.

⁵ Il DDPS stabilisce i corsi che danno diritto a un'indennità giusta l'articolo 1a capoverso 4 della Legge federale del 25 settembre 1952³ sulle indennità di perdita di guadagno.

Sezione 8: Altre disposizioni organizzative

Art. 29 Attuazione

¹ I Cantoni designano un servizio responsabile per G+S e mettono a disposizione l'infrastruttura necessaria e le risorse finanziarie e umane.

² Sostengono attivamente G+S con un'adeguata promozione.

³ L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), se necessario e previa consultazione con l'UFSPÖ, provvede a stampa e distribuzione di stampati, materiale didattico e distinzioni.

Art. 30 Vigilanza

¹ I Cantoni esercitano la vigilanza sulle offerte da loro autorizzate.

² Essi eseguono controlli in modo sistematico e periodico. I controlli possono essere eseguiti anche sul posto.

³ Se i Cantoni rilevano delle irregolarità chiariscono i fatti, prendono le misure ritenute necessarie e inoltrano un rapporto sull'accaduto all'UFSPÖ.

⁴ L'UFSPÖ ha il controllo globale sullo svolgimento delle offerte G+S e della formazione dei quadri.

Art. 31 Collaborazione dell'UFSPÖ con Cantoni e federazioni sportive

¹ L'UFSPÖ organizza regolarmente conferenze dedicate a temi specifici con rappresentanti degli uffici cantonali G+S, delle federazioni sportive e delle associazioni giovanili e con altre organizzazioni della formazione dei quadri.

³ SR 834.1

² Discute con essi questioni relative a sviluppi futuri, pianificazione e svolgimento di offerte G+S e della formazione dei quadri.

³ L'UFSPPO intrattiene uno scambio continuo di informazioni e di esperienze con i Cantoni e le federazioni e le istituzioni svizzere interessate. Li consulta prima di prendere decisioni importanti.

Capitolo 3: Promozione generica dello sport e dell'attività fisica

Sezione 1: Promozione dello sport e del movimento degli adulti

Art. 32 Programma Sport per gli adulti svizzera (ESA)

¹ La Confederazione promuove lo sport per gli adulti sostenendo i corsi di formazione e di perfezionamento offerti da quanti organizzano la formazione dei quadri ESA o propongono propri corsi in questo ambito.

² La Confederazione gestisce il programma "Sport per gli adulti svizzera (ESA)".

³ Nel quadro dei crediti stanziati l'UFSPPO versa contributi agli organizzatori della formazione dei quadri. Il DDPS regola gli importi e la procedura per l'attribuzione.

Art. 33 Quadri

¹ Fanno parte dei quadri tutte le persone con riconoscimento di monitore ESA o di esperto ESA.

² Chi ha superato la formazione, su richiesta dell'organizzatore della formazione dei quadri, viene riconosciuto dall'UFSPPO come monitore ESA o come esperto ESA. In casi motivati l'UFSPPO può anche non accogliere la suddetta richiesta.

Art. 34 Formazione dei quadri

¹ Il DDPS regola l'ammissione alla formazione dei quadri e il perfezionamento necessario per mantenere valido il riconoscimento ottenuto.

² Stabilisce durata e contenuti di formazione e perfezionamento.

Art. 35 Doveri

I quadri ESA nella loro attività attuano nella pratica i principi di fondo dello sport corretto e sicuro e quelli contenuti nel quadro direttivo ESA.

Art. 36 Monitori ESA

I monitori e le monitorici ESA possono organizzare offerte di attività sportive destinate agli adulti. Sono escluse le attività riportate nell'articolo 7 capoverso 2, lettere a e c.

Art. 37 Organizzatori di formazione e perfezionamento dei monitori ESA

¹ Corsi monitori ESA sono organizzati da Confederazione, Cantoni, persone giuridiche di diritto privato, in particolare federazioni sportive e altre organizzazioni attive a livello sovraregionale, che si occupano di tutto ciò che attiene allo sport per gli adulti.

² L'UFSPPO stipula con gli organizzatori di cui al capoverso 1 contratti di prestazione.

Art. 38 Esperti ESA

¹ Gli esperti ESA formano monitori ESA ed esperti ESA e adempiono in tal modo i compiti ad essi attribuiti dalla presente ordinanza e da altre disposizioni di attuazione.

² L'UFSPPO cura la formazione e il perfezionamento degli esperti ESA.

³ Può coinvolgere in detta attività gli organizzatori di cui all'articolo 38 capoverso 2 o incaricarli dell'incombenza.

Art. 39 Decadenza e revoca di riconoscimenti

¹ Il riconoscimento di monitore e di esperto ESA decade se non si adempiono gli obblighi in materia di perfezionamento.

² Il riconoscimento può essere riottenuto se entro quattro anni si adempiono gli obblighi in materia di perfezionamento. Per il caso in cui il riconoscimento sia scaduto da oltre quattro anni si può prevedere un modulo di reinserimento.

³ L'UFSPPO revoca il riconoscimento a un membro dei quadri in caso di:

- a. condanna penale che suscita dubbi giustificati sulla capacità del quadro ESA di continuare ad occuparsi in modo corretto dei propri compiti;
- b. reiterate violazioni dei doveri previsti all'articolo 35.

Sezione 2: Ulteriori misure di promozione dello sport

Art. 40

¹ Oltre alle misure esposte nei titoli 1 e 3, l'UFSPPO sostiene le attività fisica e sportiva della popolazione intera, in particolare durante la formazione, sul posto di lavoro, nel tempo libero e in età avanzata.

² Per lo svolgimento di attività particolari può mettere collaboratori a disposizione di Cantoni, Comuni, federazioni sportive o organizzatori.

Capitolo 4: Federazioni sportive

Art. 41

¹ L'associazione mantello dello sport svizzero riceve un contributo annuale per la promozione, lo sviluppo e il sostegno dello sport elvetico.

² L'UFSPO stipula con l'associazione mantello un contratto di prestazioni che regola in particolare la portata delle prestazioni in denaro e in natura all'associazione mantello stessa e alle federazioni sportive nazionali.

³ I contributi federali sono destinati in particolare a sostenere la formazione di allenatori, atleti e funzionari, a promuovere lo sport di massa, a sostenere lo sport giovanile di prestazione e lo sport di punta e all'attuazione degli impegni assunti nel campo della correttezza e della sicurezza nello sport.

⁴ L'UFSPO può versare i contributi destinati alle federazioni sportive nazionali direttamente o stipulare con esse contratti di prestazione.

Capitolo 5: Impianti sportivi

Art. 42 Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale

L'UFSPO aggiorna almeno ogni quattro anni la Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN).

Art. 43 Importanza nazionale di un impianto sportivo

¹ Il DDPS stabilisce i criteri per riconoscere l'importanza nazionale di un impianto.

² L'UFSPO appresta un catalogo degli impianti sportivi di importanza nazionale esistenti e degli impianti ancora mancanti che rispondono alle esigenze di cui al capoverso 1.

Art. 44 Aiuti finanziari alla costruzione di impianti sportivi

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari per la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento di quelli fissi esistenti.

² La Confederazione può concedere contributi alla realizzazione di impianti mobili se questo tipo di installazioni rispondono meglio di impianti fissi alle specifiche esigenze di una particolare federazione sportiva nazionale.

³ I presupposti per la concessione di aiuti a un progetto sono:

- a. l'impianto soddisfa i criteri di cui all'articolo 43;
- b. è assicurato il finanziamento della costruzione e della gestione a lungo termine;
- c. è garantito contrattualmente l'uso nel lungo periodo da parte di almeno una federazione sportiva nazionale.

⁴ Il DDPS stabilisce l'importo dei contributi e può prevedere ulteriori presupposti da soddisfare.

⁵ Può concedere aiuti finanziari a impianti integrati nei centri di formazione e di corsi di Macolin e di Tenero a condizione che essi siano destinati essenzialmente all'uso da parte di una o più federazioni nazionali.

⁶ Non è possibile concedere contributi destinati alla gestione degli impianti.

Art. 45 Centro per gli impianti sportivi

L'UFSPO gestisce un centro specialistico per gli impianti sportivi che elabora raccomandazioni riguardo a progettazione, costruzione, attrezzatura e gestione degli impianti sportivi e offre consulenza in materia a terzi.

Titolo 2: Istruzione e ricerca

Capitolo 1: Educazione fisica a scuola

Sezione 1: Disposizioni di carattere generale

Art. 46 Insegnamento dell'educazione fisica

Nell'educazione fisica si sviluppano e si formano le capacità e le abilità in campo sportivo.

Art. 47 Sviluppo della qualità e controllo

¹ All'insegnamento dell'educazione fisica si applicano i principi dello sviluppo e della garanzia della qualità nella scuola.

² Esso è oggetto di un'attività di controllo comune da parte di Confederazione e Cantoni.

Sezione 2: Educazione fisica nella scuola dell'obbligo e nelle medie superiori

Art. 48 Definizioni

¹ È considerata scuola dell'obbligo la formazione di livello prescolare, elementare e secondario I prescritta dalla legislazione cantonale.

² Sono considerate scuole di livello secondario II i ginnasi e le scuole medie specialistiche.

Art. 49 Quantità dell'educazione fisica

¹ A livello prescolare le attività fisiche e sportive quotidiane devono raggiungere un volume equivalente ad almeno tre lezioni di educazione fisica a settimana.

² A livello di scuola elementare e media inferiore l'educazione fisica deve prevedere almeno tre lezioni settimanali.

³ Negli istituti delle medie superiori vanno impartite almeno 110 lezioni di educazione fisica per anno scolastico. Le lezioni sono ripartite in maniera regolare sul corso di tutto l'anno scolastico. Ai fini del calcolo di tale volume minimo possono essere computate massimo quattro lezioni di educazione fisica al giorno.

Art. 50 Programma d'insegnamento

I Cantoni fanno in modo che chi insegna l'educazione fisica possa basarsi su un programma d'insegnamento specifico per ciascun livello scolastico. L'UFSPPO elabora in proposito raccomandazioni riguardo ai contenuti.

Sezione 3: Insegnamento dell'educazione fisica nella formazione professionale di base

Art. 51 Obbligatorietà

Sulla base della legge del 13 dicembre 2002⁴ la frequenza regolare dell'educazione fisica nelle scuole professionali specializzate è obbligatoria dal secondo al quarto anno.

Art. 52 Quantità

¹ Per la formazione iniziale nell'ambito dell'impresa l'educazione fisica comporta:

- a. se l'insegnamento scolastico prevede fino a 520 lezioni all'anno di cultura generale e in materie specialistiche, almeno 40 lezioni di educazione fisica in più;
- b. con una formazione scolastica di 520 lezioni all'anno o più di cultura generale e in materie specialistiche almeno 80 lezioni di educazione fisica.

² Nella formazione di base a impostazione scolastica l'educazione fisica comprende almeno 80 lezioni all'anno.

³ L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) stabilisce il numero delle lezioni nelle ordinanze relative alla formazione professionale di base.

⁴ I programmi scolastici regolano la ripartizione delle lezioni. Per ogni giornata vengono conteggiati ai fini della quantità minima di cui ai capoversi 1 e 2 massimo quattro lezioni di sport.

Art. 53 Programma scolastico quadro e programmi di insegnamento per l'educazione fisica

¹ Sentito l'UFSPPO, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT emana un programma quadro scolastico per l'insegnamento dell'educazione fisica nel corso della formazione professionale di base.

⁴ SR 412.10

² Sulla base dello stesso le scuole professionali specializzate elaborano un programma d'insegnamento per l'educazione fisica.

³ I Cantoni controllano la qualità dei programmi di educazione fisica e ne verificano l'attuazione.

Art. 54 Qualifica degli apprendisti

Le scuole professionali garantiscono che per ogni anno scolastico in educazione fisica sia fatta almeno una valutazione degli apprendisti e che essa venga attestata.

Art. 55 Personale insegnante

¹ Gli insegnanti di educazione fisica presso le scuole della formazione professionale di base dispongono dei seguenti titoli:

- a. un'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, una formazione professionale di pedagogia a livello di scuola universitaria e hanno frequentato un tirocinio in educazione fisica per le scuole professionali;
- b. un'abilitazione all'insegnamento giusta l'articolo 46 dell'ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003⁵ e di una formazione accessoria pratica e didattica nel campo dell'educazione fisica.

² Come abilitazione all'insegnamento ai sensi del capoverso 1 lettera a vale uno studio di bachelor in sport con orientamento insegnamento dell'educazione fisica di una scuola universitaria svizzera accreditata. Viene a essa equiparato il diploma federale di insegnante di educazione fisica I.

³ Il Dipartimento federale dell'economia pubblica e il DDPS possono stabilire congiuntamente requisiti minimi per i periodi di tirocinio nell'educazione fisica nelle scuole professionali e per la formazione accessoria per quel che riguarda pratica e didattica dello sport.

Capitolo 2: Scuola universitaria federale dello sport

Sezione 1: Posizionamento e compiti

Art. 56 Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM)

¹ La Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM) fa parte dell'UFSP.

² Presso la SUFSM vige la libertà d'insegnamento e di ricerca.

³ La SUFSM svolge i propri compiti in maniera autonoma o in collaborazione con altre istituzioni, sia svizzere sia straniere.

Art. 57 Membri della SUFSM

¹ Sono membri della SUFSM:

⁵ RS 412.101

-
- a. la rettrice o il rettore;
 - b. i membri della direzione degli studi;
 - c. i membri del corpo insegnante;
 - d. i collaboratori scientifici;
 - e. gli studenti;
 - f. gli uditori.

² Il DDPS stabilisce i compiti dei membri della scuola universitaria e i presupposti particolari per l'impiego del personale della scuola universitaria.

³ I collaboratori ai quali l'UFSPPO consente di dedicare parte dell'orario di lavoro nell'ambito del rapporto di impiego con l'UFSPPO alla redazione di una tesi, sono soggetti al diritto delle obbligazioni.

⁴ Gli studenti possono organizzarsi in una associazione studentesca e designarla come loro rappresentante nei confronti della SUFSM.

Art. 58 Insegnamento

¹ La SUFSM offre i seguenti cicli di studio e di formazione:

- a. bachelor e master in sport;
- b. formazione per allenatori.

² In particolare essa può offrire:

- a. moduli di formazione per studenti di sport presso le università e le alte scuole pedagogiche;
- b. corsi nel campo della formazione post laurea;
- c. formazioni complementari per monitori di sport.

Art. 59 Ricerca e sviluppo

¹ La SUFSM si occupa di ricerca applicata e di sviluppo nel campo delle scienze dello sport.

² Essa svolge compiti nella ricerca settoriale della Confederazione nel campo dello sport e del movimento, finalizzati a consulenza delle istanze politiche, perizie, valutazione e controllo.

Art. 60 Servizi

La SUFSM offre servizi vari nel campo delle scienze dello sport.

Sezione 2: Cicli di studio e di formazione

Art. 61 Ammissione ai cicli di studio

¹ Il numero dei posti disponibili alla SUFSM è limitato.

² I posti disponibili per la formazione a livello di bachelor vengono attribuiti in base ai risultati delle prove attitudinali.

³ I posti disponibili per i corsi a livello di master vengono attribuiti sulla base di un attento esame delle candidature.

⁴ Il DDPS stabilisce le condizioni e la procedura per l'ammissione.

⁵ Esso può stabilire in relazione al totale degli studenti il numero di stranieri non domiciliati in Svizzera ammessi alle prove attitudinali o a partecipare alla procedura di selezione. Sono fatti salvi i diritti che derivano da accordi fra la Confederazione svizzera da un lato e Comunità europea e stati membri dall'altro in materia di libera circolazione delle persone. ⁶

Art. 62 Tasse

¹ Il DDPS stabilisce le tasse per i singoli cicli di studio e di formazione, i corsi e le verifiche delle competenze presso la SUFSM. Le tasse applicabili a formazioni e cicli di studio di cui sopra ai sensi dell'articolo 58, cpv. 2, let. b e c devono consentire di coprire le spese.

² Può prevedere tasse più elevate per studenti stranieri che all'atto dell'iscrizione alle prove di ammissione o alla procedura di candidatura non hanno domicilio in Svizzera. Sono fatti salvi i diritti che derivano da accordi fra la Confederazione svizzera da un lato e Comunità europea e stati membri dall'altro in materia di libera circolazione delle persone. ⁷

Art. 63 Cicli di studi di bachelor e di master

¹ Il ciclo di studi di bachelor è volto all'ottenimento di un diploma di qualifica professionale nel campo dello sport, e in particolare dell'insegnamento di questa materia. Esso corrisponde a 180 crediti ECTS conformemente alle direttive di Bologna del 4 dicembre 2003⁸.

² Il ciclo di studi di master si basa sugli studi di bachelor e comprende prestazioni di studio corrispondenti a 90–120 crediti ECTS conformemente alle direttive di Bologna.

³ I diplomati possono utilizzare i titoli protetti di:

⁶ RS 0.142.112.681

⁷ RS 0.142.112.681

⁸ RS 414.205.1

-
- a. «Bachelor of Science in Sports con approfondimento in [indirizzo] »;
 - b. «Master of Science in Sports con approfondimento in [indirizzo] ».

⁴ Possono aggiungere al titolo la specificazione «Scuola universitaria federale dello sport Macolin, SUFSM».

⁵ L'attuale titolo di «maestro di sport SUP» resta protetto. I titolari sono inoltre autorizzati a utilizzare il titolo di «Bachelor of Science in sport della Scuola universitaria federale dello sport Macolin» oppure «Bachelor of Science in sport della Scuola universitaria federale dello sport Macolin».

⁶ Il DDPS regola gli indirizzi dei cicli di studio, la durata degli studi e le esigenze per l'ottenimento del diploma.

⁷ L'UFSPo può emanare direttive sull'organizzazione dei cicli di studio, contenuti della formazione dei singoli cicli di studio e lo svolgimento delle verifiche delle competenze.

Art. 64 Cicli di perfezionamento

¹ La SUSFM può proporre cicli di perfezionamento per l'ottenimento di un certificato (Certificate of Advanced Studies in [indirizzo di approfondimento]), di un diploma (Diploma of Advanced Studies in [indirizzo di approfondimento]) o di un master di formazione continua (Master of Advanced Studies in [indirizzo di approfondimento]).

² Sono ammessi ai cicli di perfezionamento i titolari di diploma universitario.

³ Gli studenti che non dispongono di un titolo universitario possono essere ammessi se ritenuti idonei a partecipare sulla base di un altro titolo considerato equivalente e nozioni sufficienti per riuscire a seguire il ciclo di studi.

⁴ Il DDPS regola l'ampiezza dei cicli di studio.

Art. 65 Emanazione di qualifiche

¹ Ogni obiezione riguardante lo svolgimento e la valutazione delle verifiche delle competenze deve essere inviata per iscritto entro 30 giorni dallo svolgimento o dalla comunicazione della valutazione alla direzione dei cicli di studi.

² Questa illustra allo studente i risultati.

³ Nella misura in cui sono rispettati i presupposti previsti all'articolo 5 della legge sulla procedura amministrativa⁹ l'UFSPo su richiesta dello studente emana una decisione.

⁴ Le valutazioni finali dei cicli di studi di bachelor e di master o delle altre formazioni sono notificate con una decisione.

⁹ SR 172.021

Art. 66 Ordinamento disciplinare alla SUFSM

¹ Gli studenti possono essere perseguiti disciplinarmente se:

- a. ostacolano gli organi o i membri dell'istituzione nell'esecuzione del loro lavoro oppure altri studenti nello studio;
- b. disturbano i corsi;
- c. infrangono il regolamento delle presenze;
- d. agiscono in modo disonesto nei lavori di studio o durante gli esami;
- e. infrangono il regolamento interno dell'UFSPPO.

² Le misure disciplinari sono:

- a. l'ammonizione;
- b. l'ammonizione con la comminatoria dell'esclusione dalle lezioni, dai corsi o dagli studi;
- c. l'esclusione dalle lezioni, dai corsi o dagli esami per il semestre;
- d. l'esclusione dagli studi.

³ Possono comminare misure disciplinari:

- a. il direttore dei cicli di studio per le misure di cui al capoverso 2 let a e b e per quelle indicate alla lettera c se esse non impediscono l'ottenimento del diploma;
- b. il rettore per le misure citate nel capoverso 2 let c se esse potrebbero impedire l'ottenimento del diploma e quelle riportate alla lettera d.

⁴ La persona interessata ha il diritto di:

- a. consultare la documentazione relativa al caso;
- b. essere convocata e interrogata;
- c. farsi assistere o rappresentare.

⁵ La decisione relativa a una misura disciplinare deve venire notificata per iscritto, essere motivata e contenere l'indicazione dei rimedi giuridici.

Capitolo 3: Ricerca nelle scienze dello sport

Art. 67 Generalità

¹ L'UFSPPO partecipa alla pianificazione e alla coordinazione della politica in materia di ricerca ai sensi della legge del 7 ottobre 1983¹⁰ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

² Elabora un piano direttivo di ricerca per un periodo di quattro anni. Tale documento considera anche la politica di ricerca della SUFSM.

¹⁰ RS 420.1

Art. 68 Centro di ricerca

L'UFSPO svolge la ricerca tramite la SUFSM come previsto all'articolo 59.

Art. 69 Mandati di ricerca

Nel quadro dei crediti approvati l'UFSPO può attribuire a istituti di ricerca pubblici e privati mandati conformi a scopi e orientamenti della ricerca della Confederazione nel campo delle scienze dello sport.

Art. 70 Sovvenzioni per la ricerca

¹ Su richiesta e nel quadro dei crediti approvati il DDPS può attribuire a istituti di ricerca pubblici e privati mandati per la realizzazione di progetti di ricerca che siano in stretta relazione con questioni attuali di politica dello sport e dell'incoraggiamento dello sport in generale.

² Le sovvenzioni sono di regola attribuite per un massimo di tre anni e ammontano a massimo il 70 per cento dei costi dichiarati e riconosciuti caso per caso dal DDPS.

³ Se il DDPS approva l'attribuzione di sovvenzioni stipula con il richiedente un contratto. Esso può subordinare l'attribuzione di sovvenzioni al verificarsi di determinate condizioni.

Art. 71 Statistiche

A completamento delle statistiche dell'Ufficio federale di statistica l'UFSPO può realizzare o far realizzare inchieste e studi statistici nel campo dello sport.

Titolo 3: Sport di prestazione

Art. 72 Misure di sostegno

¹ Nell'incoraggiamento dello sport giovanile di prestazione e dello sport di massimo livello l'UFSPO tiene in considerazione sforzi e interessi delle federazioni sportive nazionali in questi ambiti.

² Può sostenere scuole destinate agli sportivi fino al livello secondario II nei limiti in cui esse dispongano di un piano direttivo per il sostegno degli atleti di punta e dei giovani talenti.

Art. 73 Manifestazioni e congressi sportivi internazionali

¹ La Confederazione può partecipare alle spese per la candidatura e la realizzazione di manifestazioni sportive internazionali, a condizione che:

- a. lo sport in questione sia particolarmente importante in Svizzera o la manifestazione sia particolarmente interessante per la piazza svizzera;
- b. si tratti di un avvenimento di importanza europea o mondiale che non si tiene con regolarità in Svizzera;

-
- c. si tratti di un avvenimento che non rientra nelle competizioni ricorrenti che si tengono a scadenze regolari;
 - d. l'organizzazione della manifestazione sportiva sia assegnata da una federazione sportiva internazionale o da un organizzatore internazionale nel quadro di una procedura di candidatura;
 - e. la federazione dello sport cui la manifestazione si riferisce in occasione dell'appuntamento prenda misure straordinarie di sostegno.

² Il contributo ammonta a massimo la metà dell'importo computabile concesso alla manifestazione da Comuni e Cantoni. Il DDPS ne stabilisce l'ammontare.

³ L'importo viene stabilito sulla base di:

- a. significato della manifestazione;
- b. importanza assunta da quello sport in Svizzera;
- c. volume delle prestazioni apportate a favore della manifestazione da altri organismi pubblici, in particolare dall'esercito e dalla protezione civile;
- d. importo totale dei costi.

⁴ Se la Confederazione ha un interesse particolare allo svolgimento della manifestazione, può concedere contributi finanziari maggiori.

⁵ Per il sostegno si congressi internazionali dedicati allo sport vengono applicate per analogia le disposizioni dei capoversi 1 lettera a e b e 2.

Titolo 4: Doping

Art. 74 Agenzia nazionale per la lotta contro il doping

¹ Il DDPS nomina come agenzia nazionale per la lotta contro il doping un'istituzione che reputa adatta allo scopo.

² Incarica l'istituzione di cui al capoverso 1 di predisporre misure contro il doping tramite formazione, consulenza, documentazione, ricerca e informazione e quelle di cui al terzo capoverso dell'articolo 20 della LPSpo e ne sostiene l'attività di controllo tramite aiuti finanziari.

³ Il dipartimento stipula con l'istituzione di cui al capoverso 1 un contratto di prestazione che indica nel dettaglio tutti i compiti da svolgere e l'indennizzo previsto per lo svolgimento degli stessi. Regola inoltre gli aiuti finanziari per l'attività di controllo.

⁴ Non rientrano nel contratto compiti legislativi o la rappresentanza della Confederazione elvetica in seno a organizzazioni internazionali.

⁵ Per quel che riguarda lo svolgimento delle attività a essa delegate l'istituzione di cui al capoverso 1 è soggetta al controllo da parte dell'UFSPo. In caso di contestazioni in merito al contratto di prestazione l'ufficio emana una decisione.

Art. 75 Prodotti e metodi proibiti

¹ Prodotti proibiti ai sensi dell'articolo 19, capoverso 3 della LPSpo sono:

- a. le sostanze riportate nell'allegato;
- b. sali, esteri, eteri e isomeri ottici da esse derivati;
- c. sali, esteri, eteri degli isomeri ottici e
- d. preparati che contengono queste sostanze.

² Metodi proibiti ai sensi dell'articolo 19, capoverso 3 della LPSpo sono quelli riportati nell'allegato.

Art. 76 Controlli antidoping

¹ Chi partecipa a competizioni sportive deve sottoporsi a eventuali controlli antidoping a partire da 12 ore prima della gara per la quale si è iscritto e al termine della stessa per tutto il tempo necessario all'esecuzione di controlli antidoping.

² Sono considerate competizioni sportive tutte le manifestazioni sportive organizzate dall'associazione mantello dello sport svizzero, dalle federazioni ad essa affiliate e dalle loro federazioni locali e società sportive.

Art. 77 Requisiti per i controlli antidoping

¹ L'agenzia nazionale per la lotta contro il doping provvede ogni anno alla pianificazione dei controlli, in cui stabilisce:

- a. il numero dei controlli da effettuare;
- b. una ripartizione dei controlli efficace e in funzione dei rischi propri alle differenti discipline sportive;
- c. la ripartizione fra controlli da eseguire durante l'allenamento e durante le competizioni;
- d. il programma annuale.

² La scelta degli atleti da sottoporre a un controllo antidoping deve avvenire mediante una procedura sempre uguale, indipendentemente dallo sport praticato, e non deve essere prevedibile né calcolabile per le persone da controllare e per l'ambiente che sta loro intorno.

³ I controlli devono avvenire senza preavviso. Per motivi gravi possono essere annunciati in alcuni casi. La sfera privata delle persone da controllare va protetta.

⁴ I controlli che prevedono operazioni invasive quali prelievo di sangue e di tessuti devono essere svolti da persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie all'esecuzione delle stesse nel quadro di una formazione professionale.

⁵ Procedura, materiale utilizzato e trasporto devono essere conformi agli standard internazionali.

Art. 78 Analisi e utilizzazione dei risultati delle stesse

¹ L'analisi dei campioni prelevati deve essere effettuata in conformità a standard internazionali da un laboratorio accreditato a livello internazionale per l'esecuzione di analisi antidoping.

² Il laboratorio redige un rapporto di analisi chiaro, veritiero e conforme agli standard internazionali.

³ Se i risultati dell'analisi risultano positivi l'organo di controllo antidoping competente ne informa immediatamente:

- a. l'istanza disciplinare della federazione sportiva interessata chiedendo l'apertura di un procedimento disciplinare;
- b. l'autorità di perseguimento penale competente e farle pervenire l'intera documentazione.

Art. 79 Informazione delle autorità di perseguimento penale e giudiziarie

¹ Le autorità giudiziarie e di perseguimento penale competenti per l'infrazione delle norme dell'articolo 22 LPSpo trasmettono all'agenzia nazionale per la lotta contro il doping le seguenti informazioni:

- a. generalità (nome, indirizzo, data di nascita, nazionalità) della persona accusata;
- b. sport e disciplina;
- c. generalità (nome, indirizzo, data di nascita, nazionalità) di allenatori, medici, accompagnatori della persona accusata;
- d. motivo per cui è stata avviata una inchiesta penale;
- e. indicazioni relative ai prodotti dopanti, stupefacenti o terapeutici sequestrati;
- f. i verbali degli interrogatori;
- g. informazioni relative a precedenti giudiziari nell'ambito della LPSpo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa;
- h. le decisioni delle autorità di perseguimento penali e giudiziarie necessarie per garantire i diritti delle parti conformemente all'articolo 23 capoverso 3 LPSpo complete di motivazione;
- i. ulteriori indicazioni adatte a contrastare ulteriori abusi nel campo del doping.

² Esse possono trasmettere le informazioni soltanto se:

- a. non si ledono i diritti della personalità di terze persone;
- b. non compromettono lo svolgimento dell'inchiesta penale.

Titolo 5: Esecuzione

Art. 80 Procedura per il versamento degli aiuti finanziari

Fatte salve disposizioni contrarie contenute nell'articolo 32 LPSpo e disposizioni divergenti riportate agli articoli da 21 a 27 della presente ordinanza, sono applicabili le disposizioni del capitolo 3 della legge del 5 ottobre 1990¹¹ sui sussidi.

Art. 81 Emolumenti e prezzi per i servizi offerti dall'UFSPPO

¹ Il DDPS emana un regolamento sulle tasse e gli emolumenti per le prestazioni di servizio rese dall'UFSPPO.

² Per i cicli di studio della SUFSM di cui all'articolo 64 le tasse vanno stabilite sulla base dell'articolo 28 capoverso 2 LPSpo.

³ L'UFSPPO pubblica listini dei prezzi per le prestazioni commerciali correnti.

⁴ In caso di ritardi di pagamento nelle tasse l'UFSPPO è autorizzato a rifiutare ai debitori ulteriori prestazioni fino all'avvenuto pagamento.

Titolo 6: Disposizioni finali

Art. 82 Abrogazione del diritto anteriore

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

1. Ordinanza del 21 ottobre 1987¹² sul promovimento della ginnastica e dello sport;
2. Ordinanza del 14 giugno 1976¹³ sull'educazione fisica nelle scuole professionali;
3. Ordinanza del 21 ottobre 1987¹⁴ sulla preparazione dei maestri di ginnastica e sport nelle università;
4. Ordinanza del 17 ottobre 2001¹⁵ sui requisiti minimi per l'esecuzione di controlli antidoping.

Art. 83 Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 7 marzo 2003¹⁶ sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 15

¹¹ RS **616.1**

¹² RU **1987** 1703

¹³ RU **1976** 1403

¹⁴ RU **1973** 183

¹⁵ RU **2001** 2971

¹⁶ RS **172.214.1**

¹ L'Ufficio federale dello sport è il centro nazionale di competenze per le questioni legate allo sport. Conformemente alle direttive politiche sostiene uno sviluppo durevole dello sport e del movimento come elementi della capacità di prestazione fisica, della salute, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e della coesione sociale.

² Per perseguire tali obiettivi l'Ufficio federale dello sport assume le funzioni seguenti:

- a. Sviluppa obiettivi e strategie per promuovere lo sport e ne valuta le conseguenze.
- b. Definisce le competenze nel campo della salute e del movimento delle altre unità amministrative federali competenti in tale ambito.
- c. Guida e sostiene programmi e progetti di sostegno di sport e movimento destinati a tutta la popolazione e in particolare a bambini e giovani.
- d. Per sostenere tale promozione pubblica manuali e documentazione, che può distribuire gratuitamente o a pagamento.
- e. In collaborazione con le federazioni sportive nazionali promuove e sostiene l'incoraggiamento dello sport d'élite e delle giovani leve nello sport di competizione nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali in Svizzera.
- f. Sostiene progettazione e costruzione di impianti sportivi di importanza nazionale.
- g. Gestisce la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin, che si occupa di insegnamento, ricerca e servizi.
- h. Gestisce i centri di formazione sportiva di Macolin e di Tenero, e se necessario in altre località.
- i. Prende misure per promuovere correttezza e sicurezza nello sport.
- j. Garantisce prestazioni di servizio per lo sport nell'esercito.
- k. Acquista il materiale sportivo per l'esercito.
- l. Gestisce un centro di documentazione per il campo dello sport.
- m. Fornisce prestazioni commerciali accessorie nel suo settore specifico.
- n. Coordina le proprie misure con quelle di Cantoni, Comuni e organizzazioni sportive e collabora con essi.

2. Ordinanza del 19 novembre 2003¹⁷ sulla formazione professionale

Art. 12 cpv. 5

⁵ L'insegnamento dello sport è oggetto dell'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica del ...¹⁸.

¹⁷ RS 412.101

¹⁸ RS ...

Art. 84 Disposizioni transitorie

Il programma quadro scolastico di cui all'articolo 53 deve essere emanato nel giro di due anni a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza. I programmi d'insegnamento dell'educazione fisica devono essere emanati entro due anni dall'entrata in vigore del programma quadro scolastico 2012.

Art. 85 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2012.

Prodotti e metodi proibiti

I. Lista dei prodotti proibiti

1. Prodotti farmaceutici non ammessi

Prodotti farmaceutici che non hanno ancora ricevuto da parte delle autorità competenti l'autorizzazione per il loro uso sugli esseri umani.

2. Agenti anabolizzanti e altre sostanze ad azione anabolizzante

a) Steroidi anabolizzanti androgeni esogeni

1-Androstendiolo (5 α -androst-1-en-3 β ,17 β -diol)	Metasterone (2 α ,17 α -dimetil-5 α -androst-3-on-17 β -ol)
1-Androstendione (5 α -androst-1-en-3,17-dion)	Metildienolone (17 β -idrossi-17 α -metilestra-4,9-dien-3-on)
Bolandiolo (19-norandrostendiolo)	Metil-1-testosterone (17 β -idrossi-17 α -metil-5 α -androst-1-en-3-on)
Bolasterone	Metilnortestosterone (17 β -idrossi-17 α -metilestr-4-en-3-on)
Boldenone	Metiltestosterone
Boldione (androsta-1,4-dien-3,17-dion)	Metribolone (Metiltrienolone 17 β -idrossi-17 α -metilestra-4,9,11-trien-3-on)
Calusterone	Mibolone
Clostebololo	Nandrolone
Danazolo (17 α -etnil-17 β -idrossiandrost-4-enof[2,3-d]isossazolo)	19-Norandrostendione (estr-4-en-3,17-dion)
Deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17 β -idrossi-17 α -metilandrosta-1,4-dien-3-on)	Norboletone

Desossimetiltestosterone (17 α -metil-5 α -Norclostebololo androst-2-en-17 β -ol)

Drostanolone Noretandrolone

Etilestrenolo (19-nor-17 α -pregn-4-en-17-ol) Ossabolone

Fluossimesterone Ossandrolone

Formebolone	Ossimesterone
Furazabolo (17β-idrossi-17α-metil-5α-androstano[2,3-c]-furazano)	Ossimetolone

Gestrinone	Prostanozolo (17β-idrossi-5α-androstano [3,2-c]pyrazol)
4-Idrossitestosterone (4,17β-diidrossi-androst-4-en-3-on)	Quinbolone
Mestanolone	Stanozololo
Mesterolone	Stenbolone
Metenolone	1-Testosterone (17β-idrossi-5α-androst-1-en-3-on)
Metandienone (17β-idrossi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-on)	Tetraidrogestrinone(18α-homo-pregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-on)
Metandriolo	Trenbolone

b. Steroidi anabolizzanti androgeni endogeni

Androstendiolo (androst-5-en-3β,17β-diol)	Prasterone (Deidroepiandrosterone, DHEA)
Androstendione (androst-4-en-3,17-dion)	Testosterone
Diidrotosterone (17β-idrossi-5α-androstan-3-on)	

Sostanza esogena: sostanza che normalmente non può essere prodotta naturalmente nel corpo.

Sostanza esogena: sostanza che può essere prodotta naturalmente nel corpo.

c. Altre sostanze ad azione anabolizzante

Clenbuterolo; modulatori selettivi dei recettori degli androgeni (SARMs); tibolone; zeranolo; zilpaterolo.

3. Sostanze che stimolano l'eritropoiesi

Sono proibite le seguenti sostanze e i loro fattori di rilascio:

Epoetina alfa eritropoietina (EPO), epoetina beta, apoetin delta, apoetin zeta, darbe-poetina alfa, stabilizzatori del fattore inducibile dall'ipossia (HIF), metossi polietilen glicol-epoetina beta CERA (PEG-epoetina beta), peginesatide (Hematide).

4. Ormoni della crescita, fattori della crescita insulino-simile e altri fattori della crescita

Ormone della crescita (GH), fattore di crescita insulino-simile (ad es. IGF-1), fattori di crescita del fibroblasto (FGF), fattori di crescita degli epatociti (HGF), fattori di crescita meccanici (MGF), fattori di crescita di derivazione piastrinica (PDGF), fattore di crescita vascolare-endoteliale (VEGF), e altri fattori di crescita che in muscoli, tendini o legamenti influenzano la sintesi o la degradazione delle proteine, la vascolarizzazione, l'utilizzazione di energia, la capacità rigenerativa o la commutazione del tipo di fibra.

5. Gonadotropine

Gonadotropina corionica (HCG), gonadotropina corionica alfa, ormone luteinizzante lutropina alfa.

6. Insuline

Insulina

7. Corticotropine

Corticotropina, tetracosactide

8. Inibitori dell'aromatasi

Aminoglutetimide, anastrozolo, androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione), 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo), exemestano, formestano, letrozolo, testolatore

9. Modulatore selettivi dei recettori estrogeni (SERM)

Raloxifene, tamoxifene, toremifene

10. Sostanze con effetto anti estrogenico

Clomifene, ciclofenil, fulvestrant

11. Inibitori della miostatina

Stamulumab

II. Metodi proibiti

1. Incremento della capacità di trasporto di ossigeno

Il doping ematico, compresa l'utilizzazione di sangue autologo, omologo o eterologo oppure di prodotti a base di cellule ematiche rosse di qualsiasi provenienza.

- b. L'incremento artificiale della capacità di assorbimento, di trasporto o di liberazione dell'ossigeno, segnatamente per mezzo di perfluorocomposti, dell'efaproxiral (RSR 13) e di prodotti a base di emoglobina modificata (ad esempio surrogati sanguigni emoglobinici e prodotti di emoglobina microincapsulata).

2. Manipolazioni chimiche e fisiche

- a. Le falsificazioni o i tentativi di falsificazione aventi l'obiettivo di alterare l'integrità o la validità di un campione prelevato durante un controllo anti-doping. Rientrano in questa categoria segnatamente: la cateterizzazione, lo scambio o l'alterazione dei campioni di urina.
- b. Le perfusioni intravenose; se questo metodo è impiegato nel caso di una situazione medica di emergenza, deve essere richiesta successivamente una pertinente autorizzazione d'uso a fini terapeutici (AUT).
- c. Prelievo, manipolazione e successiva reinfusione di sangue intero.

3. Doping genetico

- a. Trasmissione di cellule o materiale genetico.
- b. Utilizzazione di cellule naturali o geneticamente modificate.
- c. Uso di sostanze che influenzano in modo diretto o indiretto la capacità di prestazione fisica a causa di una modificazione dell'espressione genica (ad es. gli agonisti del recettore attivato dal proliferatore del perossisoma δ (PPAR δ) (ad es. GW 1516) e gli agonisti dell'asse della Proteinchinasi attivati dal PPAR δ -AMP (AMPK) (ad es. AICAR)).

